

N. R.G. 1093/2019



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO**

Sezione Lavoro

nelle persone dei seguenti magistrati:

dr. Giovanni Picciau	Presidente
dr. Giulia Dossi	Consigliere
avv. Enrico Freni	C. Ausiliario rel

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. **1093/2019** avverso la sentenza del Tribunale di Pavia n. 72/19, G.L. Oneto, discussa alla udienza collegiale del 10/02/2020 e promossa

DA

BOLNAVU LEONTINA, IN PROPRIO ED IN QUALITA' DI EREDE DI **BOLNAVU STANCU**, e da **BOLNAVU MAGDALENA** IN QUALITA' DI EREDE DI **BOLNAVU STANCU** (C.F.BLNLTN37H70Z129A), entrambi elettivamente domiciliati presso l'avv. MACI SALVATORE; rappresentati e difesi dall'avv. CALABRETTA GIULIO come da delega in atti

APPELLANTI

CONTRO



INPS (C.F.02121151001) elettivamente domiciliato presso gli avv.ti **DEMAESTRI MARIA GRAZIA** e **MOGAVERO MIRELLA** (MGVMLL58M63F119K) che lo rappresentano e difendono come da delega in atti

APPELLATO

avente ad oggetto: Assegno - pensione
sulle seguenti conclusioni.

PER: BOLNAVU LEONTINA e BOLNAVU MAGDALENA, IN PROPRIO ED IN QUALITA' DI EREDE DI BOLNAVU STANCU

Accertare e dichiarare il diritto rispettivamente della sig.ra Bolnavu Leontina e alla medesima e alla sig.ra Bolnavu Magdalena quali eredi sig. Bolnavu Stancu all'assegno sociale con decorrenza dal mese successivo alle rispettive domande; B) Condannare l'Inps in persona del l.r.p.t. a corrispondere ai ricorrenti/appellanti, l'assegno sociale con decorrenza dal mese successivo alla domanda amministrativa con gli interessi legali maturati su ogni singolo rateo fino al soddisfo; C) Con vittoria di spese e competenze di lite di entrambi i gradi del giudizio, rimborso forf, iva e cpa, di causa ex art. 93 da distrarre a favore del sottoscritto procuratore.

PER: INPS

Respingere le domande formulate perché carenti di prova ed infondate in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese e competenze.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Le appellanti, anche nelle rispettive qualità, hanno impugnato la sentenza del Tribunale in epigrafe indicata che ha rigettato la domanda volta ad ottenere l'assegno sociale previsto dalla L. 335/95 richiesto con domanda amministrativa del 12.9.2013.

Il Tribunale ha confermato l'insussistenza del requisito della mancanza di prova della effettività della residenza in Italia, rigettando le relative domande, rilevando che in contrasto con la certificazione di residenza prodotta, risulta, dalla documentazione



depositata dalle stesse parti ricorrenti, il domicilio di Bonalvu Leontina e di Bonalvu Stancu in str. Fizicienilor 9, Bucarest in Romania ove avevano ottenuto una provvidenza, denominata “aiuto sociale”, analoga a quella che attualmente chiedono all’INPS ed ove Bonalvu Stancu è deceduto in data 18 gennaio 2017.

Ad avviso delle appellanti la sentenza è frutto di una errata valutazione del materiale probatorio fornito in quanto dalla certificazione di residenza rilasciata dal Comune risulta la permanenza in Italia sin dalla data di presentazione della domanda amministrativa e che non sussiste il contrasto con la restante documentazione della Romania in quanto ivi avevano solo un domicilio fiscale ai fini della provvidenza ricevuta che non è, comunque, incompatibile con l’assegno richiesto; quindi, a fronte della presunzione fornita dalla certificazione anagrafica l’INPS non avrebbe fornito alcun elemento probatorio differente.

L’INPS si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto delle domande con la conferma della sentenza impugnata ribadendo tutte le ragioni poste a fondamento della mancanza del diritto alla prestazione richiesta per assoluta carenza di prova dei requisiti.

All'udienza di discussione la causa è stata decisa come da dispositivo in calce trascritto.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il motivo di appello proposto è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito esposte.

La legge n. 335 del 1995, art. 3 comma 6, ha introdotto l'assegno sociale (in luogo della preesistente pensione sociale) riservandone il diritto ai soli cittadini italiani, residenti in Italia, successivamente esteso anche agli stranieri con i prescritti requisiti.

Inoltre, l’art. 20 comma 10 del DL 112/08 ha previsto che *A decorrere dal 1° gennaio 2009, l'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è corrisposto agli aventi diritto a condizione che abbiano soggiornato legalmente, in via continuativa, per almeno dieci anni nel territorio nazionale.*



Giova ricordare che la giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. lav. 5 luglio 2011, n. 14733) ha già spiegato che <<Il cittadino straniero anche se titolare del solo permesso di soggiorno ha il diritto di vedersi attribuire l'indennità di accompagnamento, la pensione d'inabilità e l'assegno d'invalidità, ove ne ricorrano le condizioni previste dalla legge, essendo stata espunta, per effetto delle pronunce della Corte costituzionale n. 306 del 2008, n. 11 del 2009 e n. 187 del 2010, l'ulteriore condizione costituita dalla necessità della carta di soggiorno, in quanto, se è consentito al legislatore nazionale subordinare l'erogazione di prestazioni assistenziali alla circostanza che il titolo di legittimazione dello straniero al soggiorno nello Stato ne dimostri il carattere non episodico e di non breve durata, quando tali requisiti non siano in discussione, sono costituzionalmente illegittime, perché ingiustificatamente discriminatorie, le norme che impongono nei soli confronti dei cittadini extra Europei particolari limitazioni al godimento di diritti fondamentali della persona, riconosciuti ai cittadini italiani>> (v. pure Cass., 14 febbraio 2014, n. 3521).

Ed ancora, con Cass. n. 1739 del 2016che la residenza è determinata dalla abituale volontaria dimora di una persona in un dato luogo, sicché concorrono ad instaurare tale relazione giuridicamente rilevante sia il fatto oggettivo della stabile permanenza in quel luogo sia l'elemento soggettivo della volontà di rimanervi, la quale estrinsecandosi in fatti univoci evidenziane tale intenzione, è normalmente compenetrata nel primo elemento.

Ad avviso del Collegio, dall'esame della documentazione prodotta in atti, permane un evidente contrasto tra il contenuto della certificazione anagrafica ed i documenti dello stato rumeno ove risulta un domicilio in Bucarest sia del defunto Bulnavu Stancu, che della di lui moglie, ove è avvenuta la morte dello stesso nel 2017.

L'assunto delle appellanti, che tale domicilio sia solo ai fini fiscali, non trova alcun supporto normativo e resta una mera argomentazione difensiva priva della decisività al



fine di risolvere l'evidente contrasto tra una residenza formale in Italia ed un domicilio in Romania nella città di Budapest ove il Bolnavu Stancu è deceduto nel 2017 e dove risulta essere domiciliata la moglie Bolnavu Leontina istante anche a titolo proprio.

Essendo, quindi, contestata la effettività delle residenza in Italia, e non un temporaneo allontanamento, va confermata la sentenza del Tribunale per mancanza di prova della effettiva permanenza in Italia intesa come luogo ove si mantenga il centro delle proprie relazioni familiari e sociali, quale condizione richiesta per potere fruire dell'assegno ex art. 3 comma 6 della L. 335/95.

Le spese del grado, tenuto conto dell'andamento complessivo del giudizio, vanno interamente compensate.

P.Q.M.

- rigetta l'appello avverso la sentenza n. 72/19 del Tribunale di Pavia:
- compensa le spese del grado.

Così deciso in Milano il 10/02/2020

Il C. Ausiliario est Enrico Freni

Il Presidente Giovanni Picciau

